



1) che dal corrente anno non si provveda ad alcuna decurtazione nella corrispondenza della seconda mensilità di dicembre e della gratifica natalizia;

2) che la seconda mensilità di dicembre e la gratifica natalizia vengano ridotte a dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestato:

a) per il personale assente posteriormente al 15 gennaio 1946;

b) per il personale rimasto assente per un mese ed oltre un mese, anche se non consecutivo, per qualsiasi causa (esclusa l'assenza per richiamo alle armi o per malattia con interi assegni);

c) per il personale in aspettativa per motivi di salute con lo stipendio ridotto a $\frac{2}{3}$;

d) per il personale collocato in quiescenza o che abbia lasciato il servizio per qualsiasi altro motivo;

e) per il personale allontanato dall'ufficio in dipendenza di giudizio di epurazione, salvo riesame delle rispettive posizioni a giudizio definitivo avvenuto;